

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo)
AREA 9 – Controlli anticorruzione e gestione
patrimonio

☎ 091/8711341 (PBX) Telefax 091/8711339

www.comune.misilmeri.pa.it

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 81/A9 del 20/07/2017

OGGETTO: Convenzione per l'assegnazione di un immobile confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i.

Il giorno , del mese di dell'anno 2017 alle ore , in Misilmeri, nel Palazzo Municipale, sito nella Piazza Comitato 1860, n.26:

Fra

il Comune di Misilmeri, cod. fisc. 86000450824, rappresentato nel presente atto da Politi Francesca., funzionario dell'Ente, nata a Palermo (PA) il 10/06/1964, e l'Associazione di promozione sociale "Per Te", Via Maddalena II- 94010 Calascibetta (EN) Codice Fiscale: 91056510869 , rappresentata dal sig. La Paglia Giovanni – C.F.:LPGGNN80P12C342P, nella qualità di rappresentante legale si procede alla sottoscrizione della convenzione specificata in oggetto, regolata dalle condizioni di seguito indicate:

Art. 1

Il Comune di Misilmeri (concedente), assegna in concessione all'Associazione di promozione sociale "Per Te", Via Maddalena II- 94010 Calascibetta (EN) Codice Fiscale: 91056510869 , (concessionario), un immobile a tre elevazioni fuori terra, dependance e area di corte, terreno adiacente e altro terreno con piazzale, tettoie e ampio giardino, sito a Misilmeri, Via Nino Bixio, 5- Contrada Bastardino. Trattasi di n. 7 unità immobiliari, ciascun piano è di mq. 240,00 circa, con n. 2 unità immobiliari, identificato catastalmente :Foglio 13 – particella 901 – sub 2,3,4,6,7, 8 e 9- Foglio 13 – particella 900 – di are 01 e centiare 72- Foglio 13 – particella 826 – di are 05 e centiare 85, confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i.e trasferito al patrimonio indisponibile dell'Ente con Decreto dell' Agenzia del Demanio n. 2770 del 8/2/2013. La concessione dell'immobile è a titolo gratuito, per la durata di anni 9 (nove) rinnovabile per ulteriori periodi, previa richiesta del concessionario da inoltrarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R. Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza della concessione.


Art. 2

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare un Centro di aggregazione sociale polivalente, denominato "Blessing", in favore di famiglie, giovani e minori ed inoltre, alla realizzazione di laboratori ludico, ricreativi e culturali.

Art. 3

A carico del concessionario sono previsti i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo di avviare le attività previste nel progetto entro un anno dall'affidamento del bene;
- b) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo)
AREA 9 - Controlli anticorruzione e gestione
patrimonio


☎ 091/8711341 (PBX) Telefax 091/8711339

www.comune.misilmeri.pa.it

- c) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- d) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possono gravare sull'immobile per la responsabilità civile;
- e) l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura dell'integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- f) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- g) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- h) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine di qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- i) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- j) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- k) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione del locale;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia di bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- n) l'obbligo di esporre nel bene concesso una targa di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta visibile sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Misilmeri in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene confiscato alla mafia del patrimonio del Comune di Misilmeri";
- o) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione Comunale richiederà al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale.
In caso di reiterata inottemperanza l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- p) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

Art. 4

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose subiti dal concessionario in relazione all'utilizzazione dell'immobile.



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo)
AREA 9 - Controlli anticorruzione e gestione
patrimonio

☎ 091/8711341 (PBX) Telefax 091/8711339

www.comune.misilmeri.pa.it

Art. 5

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

Art. 6

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi nel corso della durata della concessione, saranno a totale carico del concessionario. Sono altresì, a carico del concessionario le spese relative alle forniture elettriche, telefoniche, idriche e del gas, nonché le spese concernenti l'attivazione delle relative utenze che in ogni caso dovranno essere intestate allo stesso.

Art. 7

E' rimesso al "Responsabile dell'Area 9°", attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione, e dell'immagine del Comune di Misilmeri.


Il Responsabile dell'Area 9° verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

La concessione si riterrà decaduta, senza indennizzo e previa contestazione del relativo addebito, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure ponga in essere atti ed iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano a specifiche disposizioni di legge.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora, senza giustificati motivi, non si sia avviata alcuna attività del progetto, entro un anno dall'affidamento del bene confiscato;
- b) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- c) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
- d) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- e) qualora dovessero sopravvenire cause che determinino per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo)
AREA 9 – Controlli anticorruzione e gestione
patrimonio

☎ 091/8711341 (PBX) Telefax 091/8711339

www.comune.misilmeri.pa.it

sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'Ufficio, che ne curerà l'istruttoria;

f) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

g) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;

h) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

Art. 9

La consegna dell'immobile di cui alla presente convenzione sarà effettuata dall'Amministrazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, previa redazione a cura del responsabile dell'U.T.C. O di un suo delegato di un verbale di consegna che dovrà descrivere lo stato dell'immobile, la sua consistenza, la stima ed il valore.

Art. 10

Il Concessionario, alla scadenza della concessione o in caso di revoca, deve riconsegnare l'immobile libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione. Al riguardo, sarà redatto un verbale, in contraddittorio, con l'assistenza del dirigente dell' U.T.C. o di un suo delegato.

Art.11

La presente convenzione non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa a carico del Comune di Misilmeri.

Art. 12

Per quant'altro non espressamente indicato nella presente convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Misilmeri li,

Per il Comune

Per l'Ente
